



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO



Nell'adunanza dell'11 febbraio 2016, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI Consigliere, relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante: *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di Montebelluna (TV) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 4 giugno 2015 prot. n. 0003835, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale





con nota del 16 giugno 2015 prot. n. 23650 (acquisita al prot. C.d.c. n. 0004111 del 18 giugno 2015);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 3/2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Elena Brandolini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO tuttavia che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover rendere edotto il Comune di Montebelluna (TV) in ordine alle riscontrate irregolarità al fine di promuoverne l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota al predetto Comune in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- alla corretta contabilizzazione delle poste allocate in "Altre per servizi conto terzi";
- allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 - *"Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)"* - che in specie si attesta al 153,77% in presenza di un risultato di gestione positivo;
- a riscontrate incongruenze nel Conto del Patrimonio, affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia, in allegato alla suindicata nota, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Montebelluna (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2016.

Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini


Elena Brandolini

Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler

Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il **24 FEB. 2016**



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

